

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 19 e 20 aprile 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, febbraio –marzo 2012
---	---	---

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE REGIONI ORDINARIE

(febbraio – marzo 2012)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 19 e 20 aprile 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, febbraio –marzo 2012
---	---	--

Sentenza N. 20 del 9 febbraio 2012

Materia: Caccia

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'articolo 117, primo e secondo comma, lettera s) della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge Regione Abruzzo n. 39/2010 (definizione calendario venatorio regionale 2010/2011):

- artt. 1 e 2 con i quali sono stati approvati il calendario venatorio annuale e le relative specie cacciabili
- art. 3, commi 2 e 3, che prescrivono il calendario e le attività vietate nelle zone di protezione speciale
- art. 5, comma 1, relativo alla caccia alla fauna migratoria.

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge Regione Abruzzo n.39/2010 che hanno approvato il calendario venatorio con le relative specie cacciabili

La Corte ha dichiarato fondata la questione di legittimità degli artt. 1 e 2 della legge impugnata (recanti l'adozione del calendario con le relative specie cacciabili), riconoscendo in materia la competenza statale riservata, esercitata attraverso la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e stigmatizzando il ricorso della Regione alla tipica legge - provvedimento, priva di astrattezza e generalità.

Per la Corte sarebbe stato, invece, legittimo che alla predeterminazione degli esemplari abbattibili ai sensi dell'articolo 18 della legge n.157 del 1992, fosse seguito, per l'adozione di limitate deroghe, il ricorso ad apposito provvedimento amministrativo fornito di motivazione di natura scientifica (parere dell'**ISPRA – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale**), sottolineando anche la maggiore utilità dell'intervento, mediante l'adozione di un atto amministrativo, per la maggiore flessibilità ed idoneità di quest'ultimo (rispetto alla legge) a proteggere la fauna a seguito di un repentino ed imprevedibile mutamento delle circostanze di fatto (ambientali, climatiche, calamità) che hanno determinato l'approvazione del calendario venatorio.

Al riguardo, viene anche evidenziato che l'appropriatezza dell'adozione di un procedimento amministrativo, oltre ad essere desumibile dal dettato della legge 157/1992 – in base all'esplicita previsione della natura tecnica del provvedere (parere ISPRA) - consente l'esercizio del potere di annullamento assegnato dall'art. 19-bis della legge 157 /1992 al Presidente del Consiglio dei ministri e la possibilità di azionare la tutela giurisdizionale ricorrendo al giudice comune.

In riferimento alla questione relativa all'utilizzo del cane nella caccia nelle zone di protezione speciale – utilizzo consentito sulla base della lettura congiunta della disposizione di cui all'art. 3, comma 2, (che disciplina il calendario venatorio nelle zone di protezione speciale) e della disposizione di cui all'art. 2, comma 1 (secondo cui l'attività venatoria si esercita anche con l'ausilio del cane) – la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per essere venuta meno una parte della norma integratrice

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 19 e 20 aprile 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, febbraio –marzo 2012
---	---	---

a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 3, comma 2 (unitamente al comma 1).

La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa all'art. 3, comma 3, che indicando le attività venatorie all'interno delle di zone di protezione speciale, non menziona il divieto di effettuare la preapertura. Per la Corte, il silenzio del legislatore regionale non equivale ad esclusione del divieto che opera in forza di quanto stabilito dalla normativa statale (Legge 157/92 e d.m.17 ottobre 2007).

Infine, in riferimento alla questione relativa all'art. 5, comma 1, che prevede, in tema di caccia alla fauna migratoria, il parere di un ente regionale (Osservatorio faunistico regionale) anziché dell'ISPRA richiesto dalla normativa statale, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in considerazione che l'Osservatorio in parola non è entrato ancora in attività e che, pertanto, la previsione della norma, diretta ad un'attività riferita ad un periodo di tempo ormai concluso, non ha trovato applicazione ed ormai non potrà più avere applicazione.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 19 e 20 aprile 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, febbraio –marzo 2012
---	---	--

Sentenza N. 22 del 16 febbraio 2012

Materia: Sistema tributario e contabile e protezione civile

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli articoli 1, 2,3,23,77,117,118,119,121 e123 della Costituzione

Ricorrente: Regioni Liguria, Basilicata, Puglia, Marche, Abruzzo e Toscana

Oggetto: Art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) conv. in L. n.10/2011, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell’art.5 della L.225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile)

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale

Il decreto milleproroghe, introducendo i commi 5 quater e 5-quinquies, primo periodo, nell’art. 5 della legge istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile (L.225/1992), viene a regolare “i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni in materia di protezione civile non con riferimento ad uno o più specifici eventi calamitosi, o in relazione a situazioni già esistenti e bisognose di urgente intervento normativo, ma in via generale per tutti i casi futuri”.

Preliminarmente è da rilevare che La Corte, chiamata a pronunciarsi anche sulla violazione dell’art. 77 della Costituzione, ha dichiarato l’ammissibilità della questione (in consonanza con proprie precedenti sentenze (6/2004 e 303/2003), in considerazione che l’adozione impropria di un decreto legge possa essere potenzialmente lesiva di attribuzioni costituzionali delle Regioni alle quali viene pregiudicato di rappresentare le loro esigenze nel procedimento legislativo.

La Corte ha poi ritenuto fondata la questione, ritenendo in primis l’illegittimità dell’inserimento di una disciplina “a regime” in un decreto legge che fonda l’eccezionale potere legislativo del Governo sull’esistenza del caso straordinario della necessità e urgenza e l’illegittimità di un esercizio improprio del potere di conversione in legge da parte delle camere, che non devono apportare emendamenti che alterino il legame tra il potere governativo di decretazione di urgenza e l’oggettiva straordinarietà della necessità e urgenza.

La Corte ha anche dichiarato la fondatezza delle questioni riguardo la lesione delle specifiche competenze costituzionali da parte della normativa statale oggetto di censura:

- relativamente alla violazione del primo comma dell’art. 119 Cost., in quanto, le disposizioni statali impugnate, **imponendo alle Regioni di deliberare gli aumenti fiscali** per accedere al Fondo nazionale della Protezione civile, ledono, in presenza di accentramento statale del servizio, **l’autonomia regionale di entrata**, e, in riferimento all’utilizzazione di entrate regionali proprie finalizzate all’esercizio di compiti istituzionali di organismi statali, **l’autonomia regionale della spesa**;
- relativamente alla violazione del quarto comma dell’art. 119 Cost., in quanto lo Stato, trattenendo a sé le funzioni in materia di Protezione civile e accollandone i costi alle Regioni, viola il legame tra le **entrate delle Regioni e le funzioni delle**

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 19 e 20 aprile 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, febbraio –marzo 2012
---	---	---

stesse, con ulteriore penalizzazione delle Regioni che hanno subito l'evento calamitoso;

- relativamente alla violazione del quinto comma dell'art. 119 Cost., in quanto le norme statali **impongono alle Regioni di destinare risorse aggiuntive al finanziamento di attività statali**, invece di prevedere risorse aggiuntive a favore delle Regioni per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

Infine la previsione (comma 5-quater) che il **Presidente della Regione è autorizzato a deliberare gli aumenti fiscali** viola il principio della **riserva di legge statale in materia tributaria (art. 23 Cost.)** e **l'autonomia statutaria regionale** per aver individuato con legge statale l'organo regionale titolare di determinate funzioni **(art. 123 Cost.)**.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 19 e 20 aprile 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, febbraio –marzo 2012
---	---	--

Sentenza N. 34 del 23 febbraio 2012

Materia: Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici, ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione, norme processuali e ordinamento penale

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) e l), della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n.7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria), in particolare l'art. 3, comma 1, lettere b) (richiesta assegnazione all'Agenzia dei beni confiscati in Calabria), c) (amministrazione beni eventualmente assegnati alla Regione Calabria), f) (vigilanza su corretto utilizzo dei beni confiscati da parte dei soggetti assegnatari) e h) (collaborazione con gli organismi istituzionali per prevenzione deterioramento beni tra fase sequestro e fase confisca)

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale

L'Agenzia regionale, della quale viene censurata la legge istitutiva, svolge compiti di assegnazione, amministrazione e vigilanza dei beni confiscati alla criminalità organizzata e di collaborazione con gli organi istituzionali per la prevenzione del deterioramento degli stessi beni tra la fase del sequestro e quella della confisca.

La Corte ha ritenuto che le suddette attività rientrino nell'ambito materiale dell'ordine pubblico e sicurezza, riservato alla competenza legislativa statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. e che, inoltre, le stesse sono in parte sovrapponibili a quelle esercitate dalla Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituita con decreto-legge n. 4 del 2010 ed avente sede principale in Reggio Calabria.

Viene sottolineato, infine, che, anche in considerazione della sovrapponibilità delle attività esercitate dall'Agenzia Regionale e dall'Agenzia nazionale, la legge regionale censurata si muove in direzione opposta *“all'obiettivo perseguito dal legislatore statale di gestire in maniera unitaria e coordinata i beni sequestrati e di programmare organicamente la loro destinazione”*.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 19 e 20 aprile 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, febbraio –marzo 2012
---	---	--

Sentenza N. 35 del 23 febbraio 2012

Materia: Ordine pubblico e sicurezza

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e h), della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Art. 2 della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria)

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale

Nell'ambito della lotta all'illegalità e contro i rischi di infiltrazione 'ndranghetista, l'art. 2 della legge 4/2011 della Regione Calabria stabilisce che chiunque riceva ed utilizzi finanziamenti regionali per importi pari o superiori a euro 10.000 debba impiegare un conto corrente unico dedicato a tali operazioni.

La Corte, pur riconoscendo che la Regione possa predisporre misure per il sostegno della legalità, nega che le stesse possano adottare interventi di politica criminale, riconoscendo alla competenza riservata dello Stato l'ambito materiale dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Nella sentenza viene richiamata in proposito la normativa statale finalizzata alla tracciabilità dei flussi finanziari, dall'art. 176, comma 3, lettera e) del Codice dei contratti (D.lgs. 163/2006) all'articolo 3 della legge 136/2010, che ha prescritto l'apertura di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

La Corte, nel rilevare che la finalità e l'oggetto della legge regionale impugnata impatta sull'ambito materiale dell'ordine pubblico e della sicurezza di competenza statale riservata, ne rileva la sovrapposizione alla disciplina statale e soprattutto il potenziale contrasto, con la medesima, sia in riferimento al divieto regionale di impiegare una pluralità di conti (la legge 136/2010 consente uno o più conti dedicati), sia alla soglia, introdotta dalla Regione ed assente nella normativa statale, di euro 10.000 per l'obbligo del conto dedicato.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 19 e 20 aprile 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, febbraio –marzo 2012
---	---	--

Sentenza N. 51 del 9 marzo 2012

Materia: Ordinamento civile

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli articoli 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Articolo 11, commi 1 e 10, della legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle comunità montane).

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale

La prima questione è sollevata nei confronti dell'articolo 11, comma 1, della legge della Regione Molise, con il quale viene stabilito che: *“L'amministrazione regionale e gli enti da essa dipendenti ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche, ricorrendone i presupposti di legge, prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato e LSU delle sopresse Comunità montane, in applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme di settore disciplinanti l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili”.*

La Corte, dopo aver evidenziato che l'art. 30 del d.lgs 165/2001 sia applicabile soltanto al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha dichiarato illegittima la norma impugnata, rilevando (coerentemente con la sua precedente giurisprudenza) la necessità del concorso pubblico (art. 97 Cost.), sia nel caso di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio, sia nel caso della trasformazione di rapporti non di ruolo in rapporti di ruolo e riaffermando, inoltre, che il legislatore può derogare al principio del concorso soltanto ponendo limiti percentuali a tali assunzioni e richiedendo la sussistenza di requisiti afferenti alla peculiarità delle funzioni da svolgere ed alle necessità funzionali dell'amministrazione.

La Corte ha anche accolto la censura dell'art. 11, comma, 1 in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), in quanto la disposizione in argomento, andando ad incidere sulla regolamentazione del rapporto precario e determinando un nuovo rapporto giuridico a tempo indeterminato, detta una disciplina che rientra nell'ordinamento civile, ambito materiale riservato alla competenza esclusiva dello Stato.

E' stata ritenuta fondata anche la questione, sollevata nei confronti dell'art. 11, comma 10, ai sensi del quale la Regione destina risorse finanziarie al fine di promuovere la stabilizzazione dei lavoratori LSU in servizio presso le sopresse comunità montane.

Relativamente a questa seconda questione, confermando nuovamente la sua precedente giurisprudenza, la Corte ha dichiarato illegittima la disposizione regionale, in violazione dell'art. 117, terzo comma Cost., per contrasto con i principi fondamentali stabiliti in materia di coordinamento di finanza pubblica, espressi dall'articolo 17, comma 10, del d.l. n.78/2009, conv. in legge 102/2009, che richiedono, per le possibili assunzioni, l'adozione di procedure concorsuali e di limiti quantitativi (numerici) e qualitativi (requisiti).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 19 e 20 aprile 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, febbraio –marzo 2012
---	---	--

Sentenza N. 52 del 9 marzo 2012

Materia: Tutela della concorrenza

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell' articolo 117, secondo comma, lettere e), in materia di concorrenza, e l), in materia di ordinamento civile, della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Articolo 2, commi 4 e 5, della legge Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale)

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale

La legge Regione Marche n.4/2011 impugnata, all'articolo 2, dopo aver previsto, al comma 4, che *“gli atti posti a base della procedura contrattuale devono prevedere una soglia minima di ammissibilità delle offerte relativamente all'elemento o agli elementi di valutazione connessi alla tutela della salute e della sicurezza nel cantiere”*, al successivo comma 5 stabilisce, indicandone la percentuale, l'entità della suddetta soglia minima.

Successivamente all'instaurazione del ricorso costituzionale, la l.r. n. 20/2011, all'art. 22, interviene abrogando il comma 5 dell'art. 2 della l.r. n. 4/2011 impugnata e modificando il comma 4, prevedendo nuovamente, come criterio di ammissibilità delle offerte, gli elementi di valutazione connessi alla tutela della salute e la sicurezza nel cantiere, stabilendo, però, la facoltà e non l'obbligo della stazione appaltante di inserirli negli atti posti a base della procedura di aggiudicazione.

La Corte, nell'eventualità che la norma censurata, successivamente modificata dall'art. 22 della l.r. 20/2011, potrebbe aver trovato attuazione medio tempore, non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Nel merito la Corte ha dichiarato fondata la questione ritenendo prevalente, in tema di aggiudicazione di lavori e opere pubbliche, l'ambito materiale della tutela della concorrenza, riservato alla legislazione statale ed ha richiamato il d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti) che, all'art. 4, comma 3, in tema di qualificazione e selezione dei concorrenti, nega alle Regioni la possibilità di prevedere una disciplina diversa da quella statale, e successivamente, agli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, stabilisce che, *“nella valutazione dell'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle forniture”*.

In breve, la censurata norma regionale individua gli elementi di valutazione connessi alla salute e alla sicurezza come criterio di ammissibilità dell'offerta, mentre la legge statale come criterio di valutazione delle offerte.

Accertando la competenza statale in materia e la difformità della legge regionale da quella statale, la Corte ha dichiarato illegittimo l'articolo 2, commi 4 e 5 della l.r. 4/2011 in relazione all'art.117, secondo comma, lett. e) Costituzione, ed il medesimo comma 4, come risulta modificato dell'art. 22 della l.r.20/2011, che ha nuovamente previsto i suddetti elementi di valutazione connessi alla salute e alla sicurezza come criterio di

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 19 e 20 aprile 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, febbraio –marzo 2012
---	---	---

ammissibilità dell’offerta, innovando soltanto nel prevedere – per l’inserimento dei suddetti elementi negli atti posti a base della procedura di aggiudicazione – la facoltà, invece dell’obbligo della stazione appaltante.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 19 e 20 aprile 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, febbraio –marzo 2012
---	---	--

Sentenza N. 53 del 9 marzo 2012

Materia: Ordinamento civile

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera I), della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Articolo 5 della legge Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7 “Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n.23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale”

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale

Viene impugnato l’**art. 5 della l.r. 7/2011** che introduce il **comma 3-bis nell’articolo 14 della l.r. 23/2008**, autorizzando il Presidente del Consiglio regionale ad avvalersi del supporto di una professionalità esterna, scelta su base fiduciaria, con l’instaurazione di un rapporto senza limiti temporali, e rimettendo all’Ufficio di presidenza del Consiglio la determinazione del contenuto dell’incarico e quella del rapporto con le altre strutture ausiliarie (Ufficio di Gabinetto).

Per il ricorrente, la disposizione censurata, intervenendo nella disciplina del diritto privato, determinerebbe un’invasione della competenza legislativa riservata allo Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera I), Cost.) e contrasterebbe con il principio di ragionevolezza (art. 3, Cost.), buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (art. 97, Cost.), violando, altresì, l’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, che prevede specifici presupposti oggettivi (quale l’accertata assenza di risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione) e il carattere temporaneo e altamente qualificato dell’incarico.

Richiamando la propria precedente giurisprudenza, la Corte ha ritenuto fondata la questione, affermando che la Regione “può derogare ai criteri statali (art.7, comma 6, d.lgs. 165/2001), purché preveda, però, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e professionalità dei soggetti di cui si avvale ed a scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni”(sentenza 252/2009).

La Disposizione censurata, non essendo ancorata a presupposti oggettivi, né a predeterminazione di esigenze funzionali dell’organo politico e non prevedendo limiti temporali al rapporto di lavoro da instaurare, è stata ritenuta dalla Corte lesiva dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, Cost.) e di ragionevolezza (art. 3, Cost).